

Data:	28-03-2008
Area tematica:	Alunni, alunni portatori di handicap
Argomento/i:	Esami di idoneità
Domanda:	<p>OGGETTO : esami di idoneità degli alunni per il passaggio dalla scuola PRIMARIA PRIVATA AUTORIZZATA (classe V) alla scuola SECONDARIA I[^] GR. STATALE (classe I)</p> <p>In relazione alla questione indicata in oggetto si riportano due note del MPI che, a una settimana di distanza l'una dall'altra, affermano procedure diametralmente opposte.</p> <p>Prot. n. 777 Roma, 31 gennaio 2006 Oggetto: Anno scolastico 2006/2007 - Iscrizioni anticipate alla scuola dell'infanzia e alla scuola primaria (stralcio)</p> <p>(...) Si ritiene, inoltre, utile precisare che, sulla base di una interpretazione logico-sistematica della normativa di riferimento, gli alunni soggetti all'obbligo scolastico, che si avvalgono dell'istruzione privata, assicurata presso strutture scolastiche organizzate (scuole private non paritarie), non sono tenuti a sostenere, al termine di ciascun anno scolastico, esami di idoneità alla classe successiva, ivi compresi, al termine della scuola primaria, gli esami di idoneità alla prima classe della scuola secondaria di I grado.</p> <p>In tal caso, pertanto, al fine di consentire alla competente autorità di verificare l'assolvimento del diritto-dovere, di cui al decreto legislativo n. 76/2005, è sufficiente che i genitori, che si sono avvalsi di tale facoltà, producano, al termine di ciascun anno scolastico, all'istituzione scolastica statale di riferimento una attestazione rilasciata dalla scuola privata non paritaria circa la frequenza della scuola medesima (...)</p> <p>Prot. n. 1147 Roma, 7 febbraio 2006 Oggetto: Nota n. 777 del 31.01.2006 - istruzione privata o familiare ed esami di idoneità (stralcio)</p> <p>(...) E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso.</p> <p>A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria.(...)</p> <p>Pertanto si chiede:</p> <p>ANCHE alla luce dell' "abolizione degli esami di licenza elementare", gli alunni di classe V di una SCUOLA PRIMARIA PRIVATA AUTORIZZATA devono sostenere l'esame di idoneità per poter essere ammessi alla frequenza della classe I di una scuola SECONDARIA DI I GR. STATALE?</p>
Risposta:	<p>La questione, di cui al quesito, è stata oggetto di incertezze in quanto il Dec. Leg. 59 del 19 febbraio 2004, all'art. 8 comma 4, trattando degli esami di idoneità nella scuola primaria, li limita alla "idoneità per la frequenza delle classi seconda, terza, quarta e quinta", mentre l'art. 11 (relativo alla valutazione, scrutini ed esami nella scuola media) al comma 5 prevede che "alle classi seconda e terza si accede anche per esame di idoneità, omissis", ma nulla dice a proposito della idoneità alla classe prima della scuola secondaria, limitandosi a considerare - come presupposto - per poter sostenere gli esami di idoneità di cui sopra (alla classe seconda e terza) il possesso (oltre che dei requisiti anagrafici) del "titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria".</p> <p>A parte gli spunti citati nel quesito, recentemente il MPI ha dapprima preannunciato, nella C.M. 110 del 14 dicembre 2007 (Iscrizioni alle scuole dell'infanzia e alle classi</p>

delle scuole di ogni ordine e grado relative all'anno scolastico 2008/9)che "per quanto attiene all'esame di idoneità degli alunni che si sono avvalsi dell'istruzione parentale o, comunque, frequentanti scuole non statali e non paritarie, si rinvia alle disposizioni che saranno diramate in materia con l'apposita ordinanza relativa a scrutini ed esami" (art. 11).

La recente C.M. del 14 marzo 2008 (prot. AOODGOSN), appunto sugli scrutini ed esame di Stato a conclusione del primo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2007/2008, al punto 3.2 capoverso 4 precisa che "Le iscrizioni agli esami di idoneità per la frequenza delle classi 2a,3a,4a,5a e al 1° anno della scuola secondaria di primo grado sono consentite agli alunni che abbiano compiuto, o compiano entro il 31 dicembre 2008, rispettivamente il sesto, il settimo, l'ottavo, il nono e il decimo anno di età".

E ancora, ultimo capoverso, "Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonchè al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di primo grado"

Per quanto riguarda le modalità della composizione della commissione d'esami si rimanda ai primi due capoversi del citato punto 3,2 della C.M. del 14 marzo 2008.
